

Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Contributo di Confservizi nell'ambito dell'esame del Disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (AS 1925)

CONFSESVIZI è la Confederazione che associa circa 600 imprese dei servizi pubblici locali, caratterizzate da un forte radicamento sui territori ed impegnate ogni giorno nello sviluppo di servizi smart per città sostenibili dove l'accesso a servizi fondamentali possa garantire a tutti i cittadini una qualità della vita sempre più elevata. Nello specifico, si compone di due Federazioni: ASSTRA, associazione datoriale, nazionale, delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia di proprietà degli enti locali che private; Utilitalia, federazione che raggruppa al suo interno sia enti di diritto pubblico sia società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato anche quotate, che forniscono servizi idrici, servizi ambientali, servizi di distribuzione gas e servizi di energia elettrica alla popolazione italiana. Si tratta, come è evidente, di settori strategici per l'economia nazionale.

La Confederazione non può che esprimere il proprio apprezzamento nei confronti delle ulteriori misure predisposte dal Governo con il decreto in oggetto al fine di fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19 e garantire la ripartenza ed il sostegno al lavoro e all'economia. Pur condividendo l'impostazione generale del provvedimento riteniamo, però, necessario segnalare alcuni aspetti che necessitano di una rivisitazione o che non sono stati adeguatamente valorizzati, tentando di fornire qualche spunto risolutivo attraverso la formulazione di puntuali osservazioni.

Il Decreto in conversione tocca diversi istituti in **ambito giuslavoristico**. Per quanto di interesse, le principali novità riguardano i contratti a tempo determinato e la disciplina dei licenziamenti.

In relazione alla prima tematica, si sottolinea che l'**art. 8, comma 1, lett. a)**, del decreto citato apporta una serie di modifiche all'art. 93 del DL n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020) e mira a consentire ulteriori rinnovi o proroghe dei contratti a termine "acausali" per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. La nuova formulazione della norma si rivolge a tutti i contratti a termine ed è indipendente dalla verifica della finalità del riavvio di attività sospese: con ciò si superano i limiti e le imperfezioni della precedente versione dell'art. 93, che aveva generato anche dubbi interpretativi.

Tuttavia residua un margine di incertezza sulla durata della deroga, potendosi intendere la locuzione "fino al 31 dicembre 2020" ivi utilizzata come un riferimento al termine di scadenza del contratto (in tal senso si è espressa una faq ministeriale): **andrebbe quindi precisato che il termine del 31 dicembre va inteso come tempo massimo per la sottoscrizione del rinnovo o della proroga del contratto a termine, che può quindi svolgersi anche oltre il 31 dicembre 2020, sempre entro il limite dei 12 mesi e dei 24 complessivi**. Tale conclusione si dovrebbe già ad oggi sostenere in via di interpretazione razionale, posto che la norma è entrata

in vigore il 15 agosto e il limite dei 12 mesi non avrebbe senso se il 31 dicembre fosse il termine di scadenza per tutti i contratti prorogati o rinnovati grazie ad essa.

Sempre sul piano della migliore intellegibilità del contesto giuridico, gioverebbe confortare attraverso una modifica normativa la linea interpretativa prevalente che assegna al rinnovo ed alla proroga “per una sola volta” previsti dal nuovo **art. 93** un valore autonomo rispetto alla disciplina generale dei contratti a termine, con la conseguenza che **non si dovrebbe tener conto dei rapporti a termine pregressi né delle proroghe già intervenute** (non conteggiandosi quindi tra le “*quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi*” di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015).

Il medesimo **art. 8** abroga poi, evidentemente con effetto dal 15 agosto 2020, il comma 1-bis dell’art. 93 (che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine e di apprendistato per tutto il periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica): la modifica è senz’altro opportuna, ma **andrebbe precisato il termine di efficacia degli effetti già prodotti fino a tale data**, per non lasciare inalterata la situazione dei contratti che fossero stati già oggetto di sospensione in quanto stipulati prima del 15 agosto.

Per quanto concerne, invece, i licenziamenti, pur con il ridimensionamento e le eccezioni introdotte dal legislatore, il contenuto dell’**articolo 14** appare ancora “sproporzionato”: la prima opzione resta, quindi, quella del **suo integrale superamento**. In subordine si dovrebbe eliminare una delle condizioni alternative poste dalla norma al blocco dei licenziamenti, ossia l’aver integralmente fruito dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 del decreto, in quanto la procedura risulta di complessa applicazione e subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Un altro rilevante campo su cui il decreto in conversione va ad incidere è quello **fiscale**. Se certamente un plauso meritano le misure volte a sostenere e supportare le realtà imprenditoriali e professionali contenute nel capo VII, si potrebbe valutare l’opportunità di **inserire una norma che consenta alle imprese di recuperare l’Iva sui crediti non riscossi a causa di procedure concorsuali o per i crediti di modesto importo**. Un’analoga previsione era parzialmente contenuta nella legge di Stabilità 2016 ma è stata successivamente abrogata. In particolare, si dovrebbe consentire l’emissione delle note di variazione per il recupero dell’imposta sui crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali al fine di correggere i profili di incompatibilità della norma nazionale con la disciplina Iva comunitaria, già sollevati dalla Corte di Giustizia UE (C-246/2016), cui la giurisprudenza nazionale si sta conformando, riconoscendo agli operatori nazionali un tempo congruo e celere per recuperare quanto loro spettante. In tal modo si garantirebbe alle società la liquidità necessaria allo svolgimento dell’attività aziendale, soprattutto in questo particolare momento causato dalla situazione emergenziale. Nella stessa direzione si dovrebbe introdurre la possibilità di recuperare l’Iva anche sui crediti non riscossi di modesta entità - così come già previsto per le imposte dirette dal TUIR - qualora siano decorsi ad esempio sei mesi dalla scadenza del termine del relativo pagamento.

In questo periodo di emergenza in cui la regola del distanziamento sociale ha avuto un impatto immediato sulla capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale si potrebbe valutare l’opportunità di **consentire per gli autosnodati e filosnodati lunghezze superiori a quelle attualmente previste dal codice della strada (18 metri) e conformi a quanto previsto dalle direttive europee**.

Oltre a non determinare alcun problema di sicurezza o di circolazione, apporterebbe immaginabili benefici in termini di risorse umane (un solo autista guiderebbe un veicolo con una capacità maggiore), passeggeri trasportati e, più in generale, miglioramento delle performance offerte. È solo il caso di evidenziare che in

Europa è già possibile immatricolare veicoli snodati di tali lunghezze (in Francia, Germania, Belgio, Svizzera) non essendo prevista nessuna restrizione a riguardo.

Le innovazioni tecnologiche oramai consentono di avere sistemi di trasporto con veicoli su gomma a trazione elettrica di lunghezze superiori a 18 metri da potere utilizzare su linee specifiche ad alta capacità di trasporto ben definite ed autorizzate.

L'estensione sino a 24 metri consentirebbe di poter fare circolare in Italia, così come avviene in ormai quasi tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, veicoli con caratteristiche particolari; peraltro si evidenzia che la deroga può inoltre contenere prescrizioni relative all'esercizio, alle quali è subordinata l'omologazione dei veicoli, in sede di verifica della circolabilità su tratte definite e regolamentate della linea di trasporto pubblico di persone. Si segnala, altresì, che l'utilizzo di veicoli snodati di 24 metri, consentirebbe una maggiore capacità di trasporto secondo le nuove disposizioni dettate dall'emergenza COVID 19, riducendo parzialmente le perdite economiche subite dalle aziende di TPL.

Si ringrazia per l'attenzione che Codesta Commissione vorrà dare alle tematiche brevemente rappresentate.